

PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE di "SMARTIKA S.P.A." in "BANCA
SELLA S.P.A." AI SENSI DELL'ART. 2501-ter codice
civile

1. PREMESSA

Gli Organi Amministrativi della società "BANCA SELLA S.p.A." (d'ora innanzi, l'**Incorporante**) e della società "SMARTIKA S.P.A." (d'ora innanzi, l'**Incorporanda**) hanno redatto e approvato, ai sensi dell'art. 2501-ter, codice civile, il presente progetto comune di fusione per incorporazione di "SMARTIKA S.P.A." in "BANCA SELLA S.P.A."

Il capitale dell'Incorporanda, al momento dell'approvazione del presente progetto da parte degli assemblee degli azionisti delle società partecipanti all'operazione, sarà interamente detenuto dall'Incorporante.

Entrambe le società coinvolte fanno parte del Gruppo Sella di cui "BANCA SELLA HOLDING S.P.A.", con sede in Biella (BI), Piazza Gaudenzio Sella, n. 1 - capitale e riserve Euro 770.423.991,00, codice fiscale 01709430027 e Partita I.V.A. 02675650028, Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A., è la Capogruppo.

2. REGIME LEGALE DELL'OPERAZIONE

L'Incorporante è società che svolge attività bancaria, essendo a ciò debitamente autorizzata.

L'Incorporanda è, invece, istituto di pagamento, ai sensi dell'art. 114 sexies e ss. del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.).

Consegue a ciò che la Capogruppo del Gruppo Bancario di cui le due società fanno parte dovrà provvedere a richiedere a Banca d'Italia, per quanto attiene all'Incorporante, l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.); mentre alla stessa Autorità di Vigilanza dovrà essere fornita comunicazione per quanto attiene all'Incorporanda ai sensi della normativa Regolamentare attualmente vigente in materia.

Il rispetto delle procedure di controllo di cui alle citate norme è condizione necessaria affinché sia possibile attuare il procedimento di fusione secondo le previsioni di cui agli articolo 2501 e s.s., codice civile.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

L'incorporante, coerentemente con quanto presentato nel proprio piano strategico, sta portando avanti diverse progettualità propedeutiche alla trasformazione digitale dei suoi processi di erogazione del credito. Ad oggi questo avviene con delle unità organizzative dedicate che lavorano sui prodotti già esistenti in una modalità incrementale.

In aggiunta a questo, per potersi garantire un ruolo primario nel mercato del credito online nel futuro prossimo, è interesse della Incorporante dotarsi di un'ulteriore unità dedicata.

L'Incorporanda è stata individuata quale possibile punto di partenza intorno alla quale costruire questo nuovo team, accelerando in maniera determinante i tempi di costituzione.

L'Incorporanda è costituita da persone con una forte preparazione sullo sviluppo di business digitali, competenze che risultano utili alle nuove progettualità e complementari con quelle della Incorporante.

4. DEFINIZIONI

Nel testo di questo progetto, e in ogni successivo atto del procedimento di fusione, le parole qui di seguito indicate, se scritte con la lettera iniziale maiuscola, hanno il significato pure qui di seguito riportato:

- Progetto** significa il presente documento con ogni suo allegato;
- Fusione** significa la fusione di cui al Progetto;
- Incorporante** significa "BANCA SELLA S.p.A.", infra generalizzata;
- Incorporanda** significa "SMARTIKA S.P.A.", infra generalizzata;
- Capogruppo** significa "Banca Sella Holding S.p.A.";
- Gruppo SELLA** significa il Gruppo di società facente capo alla Capogruppo;
- Atto** significa l'atto di fusione con cui si dà attuazione alla Fusione;
- Data di Efficacia** significa la data a partire dalla quale si producono tutti gli effetti giuridici della Fusione.

5. ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2501-TER, CODICE CIVILE

Si riportano qui di seguito le notizie ed i dati che il Progetto deve contenere a norma dell'articolo 2501-ter, codice civile.

5.1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501- TER, COMMA 1, PUNTO 1, CODICE CIVILE)

5.1.1. Incorporante

"BANCA SELLA S.P.A.", con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1 e capitale sociale di euro 334.228.084,00 interamente versato; iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE con il n. 02224410023, coincidente con il suo codice fiscale; iscritta All'Albo delle Banche al n. 5626 - società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

5.1.2 Incorporanda

"SMARTIKA S.P.A.", con sede in Milano (MI), Via Filippo Sasseti, n. 32, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI con il n. 05632430962, coincidente con il suo codice fiscale, il cui capitale sociale, alla data di redazione del Progetto di Fusione, è di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila virgola zero zero) e ripartito in n. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni, del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

Il capitale dell'Incorporanda, al momento dell'approvazione del Progetto da parte degli assemblee degli azionisti delle società partecipanti alla Fusione, apparterrà interamente all'Incorporante.

Entrambe le società sono assoggettate al controllo e all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo.

5.2 STATUTO DELLA INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, PUNTO 2, CODICE CIVILE)

A seguito della Fusione, l'Incorporante non apporterà modifiche al proprio statuto direttamente dipendenti dalla Fusione.

Lo statuto dell'Incorporante, nella sua versione completa, viene allegato sub "A" al Progetto.

5.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, PUNTI 3 E 4, CODICE CIVILE)

L'operazione prevede la fusione per incorporazione dell'Incorporanda nell'Incorporante.

Considerato che l'intero capitale sociale dell'Incorporanda apparterrà, al momento dell'approvazione del Progetto da parte degli azionisti delle società coinvolte nella Fusione, all'Incorporante e che, quindi, non si determinerà alcun aumento di capitale dell'Incorporante per effetto della Fusione, non è necessario determinare rapporto di concambio di sorta e, quindi, non è necessaria la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, codice civile.

La Fusione sarà deliberata dalle società partecipanti avendosi riguardo al bilancio delle stesse riferito all'esercizio chiusosi al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Gli organi amministrativi delle società partecipanti proporrà ai soci la rinuncia alla redazione delle relazioni degli organi amministrativi sull'operazione, valendosi del disposto dell'art. 2501-quinques, ultimo comma, codice civile.

Dell'accoglimento di questa proposta darà conto il verbale delle assemblee straordinarie che delibereranno l'approvazione del Progetto.

In ogni caso è intenzione delle società partecipanti valersi di tutte le agevolazioni procedurali riconosciute dalla legge.

5.4 DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, PUNTI 5 E 6, CODICE CIVILE)

Gli effetti della Fusione si produrranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, codice civile, alla data in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'Atto nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2504, codice civile (**Data di Efficacia**). Le assemblee degli azionisti delle società partecipanti avranno, tuttavia, facoltà di stabilire una Data di Efficacia successiva all'esecuzione di dette formalità, alla sola condizione che la Data di Efficacia venga comunque stabilita anteriormente alla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

In ogni caso gli effetti ai quali si riferisce l'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 5) e 6), come consentito dall'articolo 2504-bis, si produrranno a partire dal 1° giorno dell'esercizio in cui si produrrà la Data di Efficacia.

A partire dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda.

Gli effetti fiscali della Fusione si produrranno anch'essi, in ogni caso, come consentito dall'art. 172 D.P.R. 917/86, a partire dal 1° giorno dell'esercizio durante il quale si verificherà la Data di Efficacia.

5.5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, PUNTO 7, CODICE CIVILE)

Non è riservato alcun trattamento particolare a favore di determinate categorie di soci.

5.6. TRATTAMENTO RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501-TER, COMMA 1, PUNTO 8, CODICE CIVILE)

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Biella,

BANCA SELLA S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SMARTIKA S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

